



GIUNTA REGIONALE

PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona della dr.ssa Margherita Maria Calabrò, in qualità di Direttore Regionale dell'Abruzzo, giusta delega del Direttore dell'Agenzia prot. n. 6415 dell'11 aprile 2018

E

Regione Abruzzo Dipartimento Risorse e Organizzazione Servizio Patrimonio Immobiliare (C.F. 80003170661) con sede a L'Aquila in via Leonardo da Vinci, n. 6 (di seguito "Regione"), nella persona della dr.ssa Eliana Marcantonio, in qualità di dirigente del Servizio Patrimonio Immobiliare, giusto mandato conferito con la delibera di giunta n. 696 del 18/09/2018.

PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che "*Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia [delle Entrate] è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59*";
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che la Regione nell'ambito delle proprie attività, ha manifestato la necessità, con istanza prot. n. DPB003/0199893 del 12 luglio 2018, di disporre dei servizi di valutazione immobiliare finalizzati alla predisposizione dei bandi per l'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla vendita dei beni inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio disponibile della Regione Abruzzo, approvato con delibera di Giunta n. 696 del 18/09/2018;
- E. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento delle suddette attività;

- G. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2017-2019, registrata alla Corte dei Conti il 30 agosto 2017, sottoscritta tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
- H. che il Protocollo prevede il rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività che saranno richieste.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e la Regione si stipula il presente Protocollo regolato dai seguenti articoli.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Oggetto del presente Protocollo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi secondo l'ambito territoriale di competenza delle strutture dell'Agenzia, consistenti in:

- a) perizia di stima per compravendita o trasferimento di diritti reali;
- b) perizia di stima per locazioni o concessioni;
- c) perizia di stima per scopi diversi (inventario, garanzie immobiliari, servitù, ecc.);
- d) aggiornamento perizia di stima per compravendita o trasferimento di diritti reali;
- e) aggiornamento perizia di stima per locazioni o concessioni;
- f) aggiornamento perizia di stima per scopi diversi (inventario, garanzie immobiliari, servitù, ecc.);
- g) parere di congruità su perizia di stima per compravendita o trasferimento di diritti reali;
- h) parere di congruità su perizia di stima per locazioni o concessioni;
- i) parere di congruità su perizia di stima per scopi diversi (inventario, garanzie immobiliari, servitù, ecc.).

ART. 3

ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, la Regione riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) per il

2

numero dei giorni–uomo strettamente necessari all’espletamento delle prestazioni richieste, che devono essere definiti all’atto della specifica richiesta di prestazione nell’ambito di successivi accordi.

3.2 I servizi saranno richiesti direttamente alla struttura operativa dell’Agenzia competente per territorio, la quale proporrà alla Regione la sottoscrizione per accettazione di uno specifico accordo, conforme allo schema-tipo allegato al presente Protocollo. Con tale accordo saranno disciplinati gli aspetti relativi al rapporto di collaborazione e, in particolare, quelli riguardanti l’oggetto della prestazione richiesta all’Agenzia, le modalità e i termini di esecuzione della stessa, il numero dei giorni uomo ritenuto strettamente necessario per l’espletamento delle attività connesse, le modalità di pagamento, la data di consegna dei prodotti erogati.

ART. 4

DURATA DEL PROTOCOLLO D’INTESA

4.1 Il presente atto ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

ART. 5

RINVIO

5.1 Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l’art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo.

ART. 6

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

6.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente Protocollo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

7.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del presente Protocollo.

7.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al

vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

7.3 La Regione, aderendo al Protocollo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dello stesso.

7.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione del Protocollo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

7.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Protocollo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

ART. 8

CONTROVERSIE

8.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Protocollo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio così come disciplinato dall'art.133, comma 1, lettera a, n. 2 del D.lgs. 104/2010.

ART. 9

COMUNICAZIONI

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Protocollo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per la Regione: Via Leonardo da Vinci, n. 6 – 67100 L'Aquila

Indirizzo PEC: dpb003@pec.regione.abruzzo.it

CF: 80003170661

b) per l'Agenzia delle Entrate: Via Zara, 10 67100 L'Aquila

Indirizzo PEC: dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it

CF: 06363391001

L'Aquila

Regione Abruzzo
Dipartimento Risorse e Organizzazione
Servizio Patrimonio Immobiliare
(dott.ssa Eliana Marcantonio)
F.to digitalmente

Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale dell'Abruzzo
(dott. ssa Margherita Maria Calabrò)
F.to digitalmente

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni;
- art. 6, clausola di riservatezza;

Regione Abruzzo
Dipartimento Risorse e Organizzazione
Servizio Patrimonio Immobiliare
(dott.ssa Eliana Marcantonio)
F.to digitalmente

Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale dell'Abruzzo
(dott. ssa Margherita Maria Calabrò)
F.to digitalmente